

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza del 10 dicembre 2008 n. 28945 sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto effettuata agli eredi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico PAPA - Presidente -
Dott. Salvatore BOGNANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Gaetano Antonio BURSESE - Consigliere -
Dott. Massimo SCUFFI - Consigliere -
Dott. Giovanni GIACALONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6121-2004 proposto da:

Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale Dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro

L. F., T. F., F. T. (eredi di F. V.);
intimati -

avverso la sentenza n. 247/2002 della Comm. Trib. Reg. di Bologna, depositata il 14/01/2003; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2008 dal Consigliere Dott. Salvatore Bognanni; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M. Velardi, con le quali si chiede l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ferrara F. T. e i figli L. e T. F. proponevano opposizione avverso due cartelle di pagamento che erano state loro notificate, dopo che l'ufficio delle imposte di (omissis) aveva emesso quattro avvisi di accertamento, a rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpeg e dell'Ilor per gli anni 1981-1984 sia a V. F., rispettivamente marito e padre dei ricorrenti, deceduto il 14.12.1987, che a T. medesima nel loro domicilio fiscale di (omissis). Questi, nella qualità di eredi, esponevano che quelle cartelle erano da annullare, in quanto emesse senza titolo, posto che gli avvisi di accertamento non erano stati mai notificati a loro, essendo V. deceduto quattro giorni prima, senza addurre ragioni di merito. Instauratosi il contraddittorio, l'ufficio delle imposte eccepeva l'infondatezza del ricorso, in quanto le cartelle di pagamento erano state emesse dopo che gli atti impositivi erano divenuti definitivi per mancata impugnativa, posto che erano stati notificati ai contribuenti validamente nel domicilio fiscale, senza che nessuno degli eredi avesse comunicato il decesso di V., né tale elemento era a conoscenza dell'ufficio stesso. Comunque la notifica, che era regolare quanto meno nei riguardi di T., perché convivente, e che era coobbligata in solido per le imposte, aveva sortito l'effetto sanante

della conoscenza della pretesa, senza che gli interessati si fossero tempestivamente opposti, tanto che dopo avevano presentato dichiarazione integrativa ai fini di ottenere i previsti benefici fiscali ex legge n. 413/91, che tuttavia non potevano essere più riconosciuti, dal momento che gli atti di imposizione erano divenuti definitivi; perciò l'amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Quella commissione rigettava il ricorso con sentenza n. 500 del 1999.

Avverso la relativa decisione T. e i due F. proponevano appello, cui l'agenzia delle entrate resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, la quale, con sentenza del 19.11.2002, in riforma di quella impugnata, ha annullato le cartelle di pagamento, e compensato le spese.

Avverso questa pronuncia il Ministero dell'economia e delle finanze e l'agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione, indicando due motivi.

F. T., L. e T. F. non hanno svolto alcuna difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 156 e segg. cpc., 57 D.leg.vo n. 546/92 e 65 Dpr. n. 600/73, nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 4 e 5 del codice di rito, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che la notifica degli avvisi di accertamento nel domicilio fiscale dei contribuenti era stata regolare, ancorché uno dei due fosse deceduto pochi giorni prima, dal momento che tale evento non era conosciuto dall'ufficio, né gli eredi l'avevano mai dedotto. Inoltre nemmeno doveva esperirsi la procedura della notifica impersonale e collettiva agli eredi stessi nel ultimo domicilio del defunto, proprio per le stesse ragioni. Pertanto non poteva trattarsi né di nullità, né tanto meno di inesistenza della notificazione degli atti presupposti alle cartelle di pagamento, per le quali il giudice di secondo grado sarebbe incorso in qualche incertezza.

Il motivo è fondato.

La Ctr ha osservato che nel caso di specie non si tratta di nullità, per la quale possano soccorrere gli istituti della sanatoria dell'atto col raggiungimento dello scopo cui è preordinato, e quello della non invocabilità della nullità da parte del soggetto che vi abbia dato causa, in quanto si configura invece giuridica inesistenza della notificazione degli avvisi di accertamento, perché diretti a persona non più esistente.

L'assunto non è esatto.

Infatti l'avviso di accertamento intestato al contribuente deceduto è validamente notificato al suo domicilio fiscale tutte le volte in cui gli eredi non abbiano dato comunicazione all'ufficio, ai sensi dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale, ovvero tutte le volte in cui, pur in mancanza di tale comunicazione, l'ufficio sia comunque a conoscenza della circostanza della morte del contribuente (nel qual caso la notifica è efficacemente effettuata impersonalmente e collettivamente agli eredi stessi nell'ultimo domicilio del defunto), perché ove, invece, l'ufficio non sia a conoscenza del decesso, non è configurabile la giuridica possibilità di osservare la formalità della notifica impersonale prevista dalla legge (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 16699 del 08/08/2005, n. 10659 del 2003, n. 13504 del 2003).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente e logicamente corretto.

2) Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge e difetto di motivazione, giacché gli avvisi di accertamento erano diretti ad entrambi i coniugi contribuenti, e perciò la notifica era regolare in particolare per T., coobbligata, che non aveva nemmeno impugnato gli atti tributari, che comunque avevano raggiunto lo scopo cui erano destinati.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato relativamente al primo motivo.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata senza

rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 1 cpc., atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente rigetto dell'appello. Quanto alle spese di questa fase e dei precedenti gradi, sussistono giusti motivi per compensarle per intero.

P.Q.M.

La Corte

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e compensa le spese dell'intero giudizio.

Roma, così deciso il 5 novembre 2008.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 2008